



SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno
2001 n. 231**

Aprile 2025



SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

PARTE GENERALE

INDICE

DEFINIZIONI	p. 7
1. PREMESSA	p. 9
2. INQUADRAMENTO GIURIDICO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO	p. 10
3. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	p. 11
4. LE SANZIONI	p. 12
5. L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ	p. 15
6. L'IDONEITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO	p. 16
7. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	p.17
8. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SCAI SOLUTION GROUP S.P.A	p. 18
8.1 Finalità e componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A	p. 18
8.2 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A.	p. 21
8.3 I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A	p. 22
8.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A	p. 22

9. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI SCAI SOLUTION GROUP S.P.A	p. 23
9.1 L'ATTIVITÀ PRELIMINARE DI ANALISI DELLA REALTÀ SOCIETARIA	p. 23
9.2 L'ATTIVITÀ SVOLTA DA Scai Solution Group S.p.A	p. 25
9.3 L'ASSETTO ISTITUZIONALE	p. 27
9.4 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	p. 27
9.4.1 Il ricorso da parte di Scai Solution Group S.p.A a prestazioni di servizi fornite da Società Terze	p. 28
9.5 IL CODICE ETICO	p. 28
9.6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	p. 29
9.6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	p. 29
9.6.2 Modalità di nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza	p. 30
9.6.3 Cause di ineleggibilità e motivi di revoca	p. 31
9.6.4 Modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	p. 33
9.6.5 Obblighi di riservatezza	p. 34
9.6.6 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza	p. 34
9.6.7 Reporting, a cura dell'Organismo di Vigilanza, verso il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A	p. 38

9.7	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D. LGS 24/2023	p. 39
	9.7.1 Finalità	p. 39
	9.7.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A all'Organismo di Vigilanza	p. 41
	9.7.3 I flussi informativi facoltativi dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A all'Organismo di Vigilanza	p. 42
	9.7.4 I flussi informativi dal Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A all'Organismo di Vigilanza	p. 43
	9.7.5 L'istituzione della figura di "responsabile" presso Scai Solution Group S.p.A e di "referente", presso le Società Terze, legate a Scai Solution Group S.p.A da contratti di servizio	p. 43
9.8	DIFFUSIONE DEL MODELLO	p. 44
9.9	FORMAZIONE DEL PERSONALE	p. 45
9.10	IL SISTEMA DISCIPLINARE	p. 46
	9.10.1 Principi generali	p. 46
	9.10.2 Provvedimenti disciplinari per i lavoratori dipendenti	p. 46

9.10.3 Misure nei confronti dei Dirigenti	p. 49
9.10.4 Misure nei confronti degli Amministratori	p. 49
9.10.5 Misure nei confronti di Fornitori, Distributori, Agenti o Consulenti	p. 49
9.10.6 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	p. 50
9.11 INIZIATIVE DELL'ORGANISMO VIGILANZA	p. 50
ALLEGATO 1	p. 51

DEFINIZIONI

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto ai sensi degli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001;

D.lgs. 231/2001 o Decreto: il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;

Enti: entità fornite di personalità giuridica o società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, ecc.);

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo, a composizione collegiale mista, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A., nonché al relativo aggiornamento;

Organi sociali: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Scai Solution Group S.p.A., nonché i loro componenti;

Processi sensibili o a rischio: i processi aziendali, facenti capo a Scai Solution Group S.p.A., nelle cui fasi o sotto fasi si potrebbero, astrattamente, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di talune fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001;

Destinatari del Modello: gli organi societari di Scai Solution Group S.p.A. ed i loro componenti, i dipendenti, i lavoratori interinali, gli stagisti, i fornitori, gli appaltatori, i distributori, gli agenti, nonché i consulenti, coinvolti nei processi sensibili;

Reati presupposto: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Società: Scai Solution Group S.p.A.;

Pubblica Amministrazione: ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;

Soggetti o Funzioni Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione presso Scai Solution Group S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, come previsto dall'art. 5 comma 1, lett. a) D.lgs. 231/2001;

Soggetti o Funzioni Sottoposte: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), come previsto dall'art. 5 comma 1, lett. b) D.lgs. 231/2001;



Organo Dirigente: Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A.;

Responsabile ai sensi del Modello: Funzione aziendale alla quale è demandata la supervisione dell'Area Aziendale di riferimento, ai fini del monitoraggio del corretto svolgimento dei processi aziendali ivi gestiti, a cura delle Funzioni aziendali ivi operanti, nonché l'effettuazione di flussi informativi periodici, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nominato;

Referente ai sensi del Modello: eventuale soggetto designato da una Società Terza, legata a Scai Solution Group S.p.A. da un contratto di servizio, stipulato ai fini dello svolgimento di prestazioni e/o servizi, nell'interesse di Scai Solution Group S.p.A.;

Whistleblower: soggetto segnalante una violazione del diritto dell'Unione o delle disposizioni normative nazionali.

1. PREMESSA

In data 8 giugno 2001, è stato emanato il decreto legislativo n. 231, contenente “la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, che ha introdotto una forma di responsabilità a carico degli enti, per fatti di reato commessi da funzioni societarie apicali o sottoposte, stabilmente inserite, all’interno dell’organizzazione aziendale.

In deroga al consolidato principio per cui “*societas delinquere non potest*” l’Ordinamento giuridico italiano si è, in questo modo, adeguato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali, diretti a coniare una responsabilità anche a carico delle società.

Detta responsabilità, definita “amministrativa” all’interno del d. lgs. 231/2001, presenta alcuni caratteri tipici della responsabilità penale, sol che si consideri che la stessa scaturisce dalla commissione di un reato e che viene accertata nell’ambito di un procedimento penale (cfr. articolo 36).

Il procedimento per l’accertamento dell’illecito amministrativo della società è, di regola, riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende (cfr. articolo 38), fatti salvi i casi in cui è consentita la separazione tra i due procedimenti.

Il Decreto legislativo in esame consente, tuttavia, alle persone giuridiche, di beneficiare di un’esonazione da responsabilità, in caso di adozione ed efficace attuazione, di un “*modello di organizzazione, gestione e controllo*”, che preveda “*misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività, nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*” (cfr. articolo 7, comma 3).

In sostanza, onde evitare un addebito a titolo di concorso con l’autore del reato, l’ente collettivo deve dimostrare la propria “*diligenza organizzativa*”, vale a dire, deve provare di aver adottato ed efficacemente attuato misure preventive, idonee ad evitare la commissione dei reati tassativamente indicati dal D.lgs. 231/2001.

In aderenza alle prescrizioni normative, il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. ha, pertanto, avviato un piano di lavoro, al fine di elaborare un Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo, rispondente alla concreta realtà aziendale e rappresentativo di tutte le cautele organizzative, operative e di controllo in essere, presso la Società, al fine di prevenire la commissione dei reati, nell’interesse o a vantaggio della Società.

Il piano di lavoro si è concluso con la **formale adozione**, a cura del Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., il 20 ottobre 2020, del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Successivamente, il Modello è stato modificato ed integrato da ultimo nel mese di aprile 2025 ed approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. in data 4 agosto 2025, in ragione delle recenti modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 ed ai reati presupposto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024, dalla L. n. 112 dell'8 agosto 2024 e dalla L. n. 114 del 9 agosto 2024 ed alla luce dei mutamenti intervenuti nell'assetto societario.

2. INQUADRAMENTO GIURIDICO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 stabilisce che la società è responsabile per reati commessi, nel suo *interesse* o a suo *vantaggio*, da persone fisiche inserite, stabilmente, all'interno dell'organizzazione aziendale e, precisamente:

- dai cosiddetti **soggetti apicali**: *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente”* (art. 5, comma 1 del Decreto);
- da **soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza** delle suindicate figure apicali.

In virtù della disciplina in esame, la responsabilità delle società si affianca, a titolo di concorso, a quella della persona fisica, autrice di un reato, inserita, all'interno della struttura aziendale, in veste, appunto, di soggetto apicale o di persona sottoposta all'altrui direzione o vigilanza.

Qualora l'autore del reato non sia identificato, non risulti punibile o nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia, la società potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26 del Dl. Lgs. 231/2001, l'ente risponderà anche nel caso in cui il reato presupposto si configuri nella forma del tentativo.

I destinatari del Decreto sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Sono, invece, espressamente, esclusi dall'applicazione dell'ambito di validità della normativa in esame, lo Stato, gli Enti Pubblici

territoriali, gli altri Enti Pubblici non economici, nonché gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto si applica, sia ai reati commessi in Italia, sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

3. I REATI PREVISTI DAL DECRETO 231

Le società sono chiamate a rispondere per i reati, commessi dai soggetti apicali o sottoposti, facenti capo alla loro organizzazione, tassativamente previsti dal Decreto.

Di seguito, si riportano le famiglie di reato attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 (per l'elenco dettagliato delle singole fattispecie cfr. Allegato 1)¹:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25);
- **Reati informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis);
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter);
- **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis);
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis 1);
- **Reati societari** (art. 25-ter);
- **Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater), previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York;
 - **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583 c.p.** (art. 25-quater 1);
- **Reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies);
- **Abusi di mercato** (art. 25-sexies);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies);
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (25-octies);

¹ Con riferimento alle fattispecie indicate agli artt. 24-ter, 25-bis, 25-bis 1, 25-quater, 25-quater 1, 25-sexies, 25-decies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto, si è scelto di non inserire la relativa Parte Speciale all'interno del Modello, trattandosi di reati che, alla luce del contesto operativo della Società e delle sue finalità istituzionali, non possono trovare applicazione

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25-octies1);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies);
- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 25-decies);
- **Reati ambientali** (art. 25-undecies);
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies);
- **Istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia, art. 3 comma 3 bis, L. n. 654/1975** (art. 25-terdecies);
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-quaterdecies);
- **Reati tributari** (art. 25-quinquiesdecies);
- **Reati di Contrabbando, D.P.R. n. 43/1973 (art. 25-sexiesdecies);**
- **Reati commessi nella forma del "reato transnazionale"** (ex L. n. 146/2006);
- **Reati contro il patrimonio culturale** (art. 25-septiesdecies);
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-duodevicies).

4. LE SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti commessi dagli enti sono: (i) sanzioni pecuniarie; (ii) sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare), nei casi di "*particolare gravità*"; (iii) confisca del prezzo o del profitto del reato; (iv) pubblicazione della sentenza.

(i) Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria per quote ha natura amministrativa e si applica sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione è determinata dal Giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta, per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La determinazione delle quote viene applicata in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ogni singola quota ha un valore ricompreso tra un

minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00, alla luce delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, per assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12, comma 1, del Decreto prevede la riduzione della metà della sanzione pecuniaria (e, in ogni caso, per un importo non superiore a 103.291,00 euro) se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'art. 12, comma 2, del Decreto prevede la riduzione da un terzo sino alla metà, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose/pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- sia stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 12, comma 3, del Decreto prevede, infine, che, nell'ipotesi in cui ricorrano entrambe le condizioni di cui ai commi precedenti, la sanzione pecuniaria sia ridotta dalla metà ai due terzi.

In concreto, le sanzioni pecuniarie possono oscillare, tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto) ed un massimo di € 1.549.370,69.

(ii) Sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato. Ad eccezione dei casi in cui sono applicate in via definitiva, la durata dell'interdizione è, generalmente, temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni). Si tratta, nello specifico, delle seguenti sanzioni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

Per alcuni reati, espressamente indicati all'art. 25, comma 5 del Decreto, le sanzioni interdittive possono avere una durata ricompresa tra un minimo di due anni e un massimo di sette anni.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Inoltre, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia congiuntamente:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose/pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato attraverso l'adozione ed attuazione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Vi sono alcune ipotesi tassative, in relazione alle quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- (a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- (b) in caso di profitto di rilevante entità;
- (c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente, (in luogo dell'irrogazione della sanzione), da parte di un Commissario, nominato dal Giudice, ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 231/2001, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- (a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- (b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Nelle ipotesi di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001, nella forma del **tentativo**, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L'irrogazione delle sanzioni è, invece, esclusa, nei casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (cfr. art. 26), in ragione dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra la società ed i soggetti che assumono di agire, in suo nome e per suo conto.

(iii) Confisca

È una sanzione applicabile, contestualmente, all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto, generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

(iv) Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando, nei confronti dell'ente, viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata, a spese della persona giuridica condannata, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice, nella sentenza, nonché mediante affissione, nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

5. L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

L'ente potrà escludere la propria responsabilità qualora dimostri che il reato non è stato commesso, nel suo *interesse* ovvero a suo *vantaggio*, bensì, nell'*esclusivo interesse* o *vantaggio* della persona fisica, autrice del reato.

Il D. lgs. 231/2001 prevede che la società, in caso di commissione di un reato da parte di una funzione apicale non risponda nel caso in cui il reato sia commesso da **un soggetto apicale** ove dimostri che:

- L’*“organo dirigente”* della società, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato nonché di curarne l’aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - l’autore del reato ha eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell’Organismo di Vigilanza istituito.

Nel caso in cui il reato sia commesso da **un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza**, l’ente non risponderà qualora dimostri che il proprio *“organo dirigente”*, prima della commissione del fatto di reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. art. 7 comma 2 D.lgs. 231/2001).

6. L’IDONEITA’ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

L’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in fase anteriore alla commissione di un reato, può comportare un’esclusione di responsabilità per la società, purché tale Modello sia ritenuto *“idoneo”*, vale a dire, purché esso presenti le seguenti caratteristiche (cfr. art. 6 comma 2 Decreto):

- individui la sfera di attività, nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
 - preveda specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
 - individui modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione di tali reati;
 - preveda obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
 - istituisca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

L'art. 7 comma 3 del Decreto dispone, inoltre, che il Modello di Organizzazione deve prevedere, *“in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

In sostanza, un Modello Organizzativo; Gestionale e di Controllo *“idoneo”* deve cristallizzare e fotografare la reale struttura della società oggetto di analisi, tenendo conto del settore economico in cui essa opera, delle sue dimensioni, dei relativi assetti istituzionale ed organizzativo, nonché della specifica attività svolta.

7. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”*.

Confindustria ha elaborato, ed approvato nel 2004, una prima versione di *“Linee guida per la costruzione dei Modelli Organizzativi”*, successivamente aggiornate nel 2014 e nel 2021, tenendo conto delle novità legislative, giurisprudenziali e delle prassi applicative nel frattempo intervenute.

I punti fondamentali che le *“Linee Guida”* individuano, nella *“costruzione dei Modelli”*, possono essere così schematizzati:

- attività di mappatura o individuazione delle aree o dei processi a rischio;
- adozione di un sistema di controllo interno, idoneo a prevenire il rischio di commissione dei reati, attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno, ideato da Confindustria sono:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo interno aziendale;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- i sistemi di controllo e gestione;
- l'informazione e la formazione delle risorse umane;
- previsione ed efficace attuazione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e opportunità di uno scambio di flussi informativi anche tra Organismi di

Controllo (OdV, Collegio Sindacale), sugli esiti delle verifiche ispettive che abbiano rilevanza ex D.lgs. 231/2001;

- previsione di un sistema di segnalazioni già conforme a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 bis D.lgs. 231/2001, in relazione ai canali di segnalazione, alla garanzia di riservatezza del segnalante, al divieto di atti ritorsivi e all'integrazione del sistema disciplinare ed ora conforme al D.lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva europea n. 1937/2019 riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (cosiddetto decreto *"whistleblowing"*).

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- *"whistleblowing"*;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il mancato rispetto dei punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello Organizzativo adottato che deve tener conto, necessariamente, della concreta e specifica realtà societaria di riferimento.

8. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.

8.1 Finalità e componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A.

Scai Solution Group S.p.A., attraverso l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, intende dotarsi di un sistema strutturato e organico di regole, istruzioni, procedure e meccanismi di controllo, finalizzato:

- a garantire che l'attività sociale venga svolta nel rispetto del Decreto;

- a prevenire la commissione dei reati, nell'interesse o a vantaggio di Scai Solution Group S.p.A., da parte delle Funzioni apicali ovvero sottoposte, inserite nella propria organizzazione societaria.

Il Modello di Scai Solution Group S.p.A., che è destinato ad evolversi nel tempo, in caso di sopravvenuti mutamenti, coinvolgenti l'organizzazione societaria ovvero il dettato normativo, si integra con i presidi e gli strumenti di controllo già presenti in Società, fin dall'epoca anteriore alla sua entrata in vigore, così da evitare inutili duplicazioni ovvero sovrapposizioni di cautele già in essere.

Nella predisposizione del presente Modello, infatti, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, presso Scai Solution Group S.p.A., idonei, come tali, a valere, altresì, quali misure di prevenzione dei reati, ai sensi del D.lgs. 231/2001. Tali presidi fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo di Scai Solution Group S.p.A., al quale il presente Modello di Organizzazione, pertanto, rinvia e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Scai Solution Group S.p.A., devono rispettare.

Il sistema di gestione, organizzazione e controllo così descritto, si articola nelle seguenti componenti:

- un *assetto istituzionale* ed un *assetto organizzativo*, coerenti con la natura e la dimensione dell'organizzazione aziendale e con il tipo di attività effettuata e tali: (i) da garantire lo svolgimento dell'attività di Scai Solution Group S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni di Legge; (ii) da assicurare una chiara identificazione delle funzioni aziendali ivi operanti ed una chiara ed organica attribuzione di compiti; (iii) da garantire il rispetto del principio di segregazione dei ruoli, nella gestione delle principali attività, in modo che nessun soggetto possa operare in maniera autonoma, su un intero processo; (iv) da consentire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni della società; (v) da individuare ed eliminare, tempestivamente, situazioni di rischio;

- il *Codice Etico* adottato da Scai Solution Group S.p.A., diretto a stabilire i principi etici e le regole di condotta che tutti i soggetti, operanti, a vario titolo, in nome e per conto di Scai Solution Group S.p.A., sono tenuti a rispettare, nella conduzione dell'attività aziendale;

- la **mappatura dei processi sensibili**, all'interno delle varie **Parti Speciali** del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con indicazione delle funzioni societarie deputate alla gestione degli stessi;

- le **misure di prevenzione costituenti il sistema di contenimento del "rischio reato"**, ai sensi del Decreto, quali, le procure esistenti, i presidi informatici in essere, le prassi di lavoro, i documenti organizzativi, le procedure operative e di controllo, le regole di condotta vigenti, le verifiche interne, gli *audit* esterni, nonché ogni ulteriore misura, diretta a regolamentare e a monitorare i processi sensibili individuati, anche con peculiare riferimento alle modalità di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società;

- la **reportistica** intercorrente tra le varie funzioni aziendali, finalizzata a tracciare le attività svolte, nell'ambito dei processi sensibili, oggetto di mappatura;

- i **flussi informativi tra le funzioni societarie e l'Organismo di Vigilanza** nominato, diretti a tenere al corrente l'anzidetto Organismo, in merito: i) all'organizzazione societaria ed alla relativa evoluzione; ii) alle procedure o istruzioni esistenti, con riferimento ai processi sensibili; iii) ai controlli effettuati, in chiave di prevenzione del "rischio reato";

- l'**informazione e la formazione**, in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;

- il **sistema disciplinare**, diretto a sanzionare la violazione o l'omessa applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;

- la nomina di un **Organismo di Vigilanza**, a composizione collegiale mista, munito di ampia autonomia decisionale e di spesa, al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e di curarne, altresì, l'aggiornamento.

Con l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Scai Solution Group S.p.A. si propone la finalità di:

- (i) migliorare il proprio sistema di *corporate governance*;
- (ii) predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati connessi all'esercizio dell'attività aziendale;
- (iii) determinare in tutti coloro che operano, in nome e per conto di Scai Solution Group S.p.A., nell'ambito dei processi ritenuti sensibili o a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di provvedimenti sanzionatori, sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale), sia a carico della Società (responsabilità amministrativa, ai sensi del D.lgs. 231/2001);
- (iv) informare tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, in nome, per conto o, comunque, nell'interesse di Scai Solution Group S.p.A., che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale in essere;
- (v) ribadire che Scai Solution Group S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici ai quali Scai Solution Group S.p.A. si ispira;
- (vi) censurare fattivamente i comportamenti posti in essere, in violazione del Modello, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- (vii) migliorare il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutela ambientale.

8.2 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è costituito da una *Parte Generale* e da varie *Parti Speciali*.

La *Parte Generale* descrive la struttura del Modello Organizzativo ed è valida in relazione a tutti i processi sensibili aziendali individuati.

Le *Parti Speciali* sono identificate, con specifico riferimento alle varie macro categorie di reati che si ritengono astrattamente connesse all'attività aziendale svolta da Scai Solution Group S.p.A..



Ciò, naturalmente, non esclude che, nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi, destinati ad introdurre nuove fattispecie criminose, ai sensi del Decreto, la Società non provveda, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio, onde verificare se, all'interno della realtà societaria di Scai Solution Group S.p.A., sussista un potenziale rischio in ordine alla commissione delle tipologie di reato di nuovo conio.

In caso di ravvisata necessità di integrazione, il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., tenuto conto, altresì, dei suggerimenti e delle indicazioni, forniti dall'Organismo di Vigilanza nominato, provvederà ad elaborare le ulteriori *Parti Speciali*, formalizzando, con apposite delibere, le integrazioni effettuate.

Parte integrante del Modello Organizzativo di Scai Solution Group S.p.A. sono, altresì, da considerarsi gli allegati, di volta in volta, richiamati, all'interno del presente documento.

8.3 I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A.

Le prescrizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applicano agli organi societari di Scai Solution Group S.p.A. ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai lavoratori interinali, agli stagisti, ai fornitori, agli appaltatori, ai distributori, agli agenti, nonché ai consulenti, coinvolti nei vari processi sensibili.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne, puntualmente, tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Scai Solution Group S.p.A. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla Legge, alle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato, nell'interesse della Società o con l'intenzione di recare ad essa un vantaggio.

Il Modello Organizzativo ed i suoi contenuti sono comunicati ai Destinatari, con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza.

8.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A.

L'art. 6 comma 1 del Decreto stabilisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato, a cura dell'"organo dirigente".

Di conseguenza, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono di

esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A..

Fra le **modifiche di carattere sostanziale** rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) l’inserimento nel presente documento di ulteriori *Parti Speciali*; (ii) la soppressione di alcune parti del presente documento; (iii) la modifica dei compiti dell’Organismo di Vigilanza; (iv) l’individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto; (v) l’aggiornamento, la modifica e l’integrazione dei principi di controllo e delle regole di condotta.

È, peraltro, riconosciuta all’Amministratore Delegato di Scai Solution Group S.p.A., la facoltà di apportare al testo, eventuali **modifiche o integrazioni di carattere esclusivamente formale**, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché di apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli allegati.

In tal caso, l’Amministratore Delegato riferirà, prontamente, al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza, in merito alle eventuali modifiche introdotte.

L’Organismo di Vigilanza di Scai Solution Group S.p.A. avrà facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione, eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Modello Organizzativo.

A seconda del tipo di modifica proposta, la stessa sarà comunicata, direttamente, all’Amministratore Delegato ovvero da quest’ultimo sottoposta all’approvazione dell’intero Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A..

9. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.

9.1 L’ATTIVITÀ PRELIMINARE DI ANALISI DELLA REALTÀ SOCIETARIA.

L’elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. è stata preceduta da un’attività preliminare di analisi della realtà societaria, diretta:

(i) ad **individuare i processi potenzialmente sensibili**, nonché **le funzioni societarie** coinvolte nella gestione formale e sostanziale di tali processi (**mappatura del rischio** ovvero cosiddetto “*risk assessment*”);

(ii) a stabilire l’eventuale presenza di processi sensibili non adeguatamente monitorati ovvero non adeguatamente proceduralizzati, con la conseguente necessità

di prevedere **ulteriori misure di prevenzione e controllo** ovvero la formalizzazione di **prassi di lavoro già esistenti**, atte a garantire un ulteriore presidio sui rischi identificati.

L'individuazione dei processi potenzialmente sensibili è avvenuta attraverso:

- l'esame della documentazione fornita dalla Società, rappresentativa della struttura aziendale, nonché descrittiva dei sistemi di gestione del rischio e delle misure di controllo, già presenti in Scai Solution Group S.p.A., fin dall'epoca anteriore alla predisposizione ed adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- una serie di interviste con le figure societarie chiave di Scai Solution Group S.p.A. nella specie, con l'Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con il Consigliere con delega, nonché *General Manager*, con il Consigliere privo di delega nonché Responsabile dell'ufficio acquisti (*Head of procurement*), con il Consigliere privo di delega nonché *Executive Assistant* e Responsabile *HR & Payroll* ed altresì con i Responsabili delle seguenti Aree: *Marketing; Administration, Finance & Control, Responsabile della Qualità; RSPP* e con il Responsabile Tecnico (*CTO*) (si vedano i relativi verbali di intervista conservati presso la Società).

All'esito di tale processo di analisi, è stato possibile individuare, all'interno dell'organizzazione di Scai Solution Group S.p.A., una serie di processi societari sensibili, in quanto potenzialmente a rischio di commissione di talune delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Tali processi -nonché la descrizione dei relativi presidi organizzativi e di controllo esistenti - risultano debitamente dettagliati, all'interno delle **Parti Speciali** del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, alle quali si rinvia.

Quanto alle ulteriori fattispecie di reato previste dal Decreto, si è ritenuto, ad oggi, di tralasciarne la relativa analisi, giacché, tenuto conto della tipologia di *business* aziendale e dell'assetto organizzativo della Società, il rischio di commissione degli stessi risulta solo astrattamente ipotizzabile, in quanto di difficile realizzazione.

Ciò naturalmente non esclude che ravvisandosi la necessità, anche in virtù di sopravvenuti mutamenti nell'assetto organizzativo societario ovvero nella tipologia di *business* aziendale, Scai Solution Group S.p.A. non provveda, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio e di verifica dell'idoneità preventiva dei presidi organizzativi e di controllo



esistenti, al fine di accertare se sussista, all'interno della realtà aziendale, un potenziale rischio in ordine alla possibile commissione anche delle ulteriori tipologie di reato, catalogate dal Legislatore, come presupposto di potenziale responsabilità amministrativa della Società.

In considerazione di quanto detto, deve pertanto osservarsi come il presente documento (comprensivo della **Parte Generale** e delle **Parti Speciali**), potrà essere oggetto di reiterati aggiornamenti, al fine di adeguarne i contenuti, agli eventuali sopravvenuti mutamenti sopra descritti.

9.2 L'ATTIVITÀ SVOLTA DA SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.

Scai Solution Group S.p.A. è un'azienda di information technology, leader sul mercato italiano, nell'ambito della commercializzazione di progetti tecnologici e prodotti informatici e della relativa assistenza.

La sede legale è situata in Milano, Viale Monte Nero 73, mentre le sedi operative sono ubicate in: Segrate (MI), Via A. Modigliani 45; Peschiera Borromeo (MI), Via Lambro 3/2; Roma, Viale G. Ribotta 21; Bari, Via Pietro Leonida La Forgia 24.

Scai Solution Group S.p.A., inoltre, detiene il 100% di azioni di W-Enterprise S.r.l. con sede legale in Bari, Via Pietro Leonida Laforgia 24, società che offre consulenza e servizi per l'implementazione di soluzioni informatiche ed il 52% di azioni di One Solution Group S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Monte Nero 73.

La tipologia di clientela di Scai Solution Group S.p.A. è rappresentata, da enti pubblici e privati. La partecipazione a gare pubbliche, da parte della Società, avviene prevalentemente attraverso il portale *MEPA*.

Nell'esercizio della propria attività, Scai Solution Group S.p.A. è munita delle seguenti certificazioni:

- ISO 9001:2015, valida per il seguente campo applicativo: *"Erogazione di servizi di commercializzazione ed assistenza al cliente pre e post vendita di prodotti informatici (Hardware e Software)"*, in relazione alla sede operativa situata in Formello (RM), Via degli Olmetti, 36. La certificazione, avente n. 737, è rilasciata da Uniter s.r.l., ed è oggetto di rinnovo, con cadenza triennale.
- ISO/IEC 27001:2013, il cui campo di applicazione è il seguente: *"progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici e prodotti software. Integrazione e fornitura di sistemi hardware"*

e software. Consulenza informatica”, in relazione alla sede operativa situata in Formello (RM), Via degli Olmetti, 36.

La certificazione, avente n. IT298845-1, è rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A., ed è oggetto di rinnovo, con cadenza triennale.

- ISO 45001:2018, valida per i seguenti settori di attività: *“progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici e prodotti software. Integrazione e fornitura di sistemi hardware e software. Consulenza informatica”*, in relazione alle sedi operative situate in Segrate (MI), Via Modigliani, 45 e Formello (RM), Via degli Olmetti, 36.

La certificazione, avente codice di validità B8A59454-EEC, è rilasciata da LL-C Certification, ed è oggetto di rinnovo, con cadenza triennale.

- ISO 14001:2015, valida per i seguenti settori di attività: *“progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici e prodotti software. Integrazione e fornitura di sistemi hardware e software. Consulenza informatica”*, in relazione alle sedi operative situate in Segrate (MI), Via Modigliani, 45 e Formello (RM), Via degli Olmetti, 36.

La certificazione, avente codice di validità A633ACD7-C6B, è rilasciata da LL-C Certification, ed è oggetto di rinnovo, con cadenza triennale.

-ISO 37001:2016, valida per i seguenti settori di attività: *“progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici e prodotti software. Integrazione e fornitura di sistemi hardware e software. Consulenza informatica”*, in relazione alle sedi operative situate in Segrate (MI), Via Modigliani, 45; Formello (RM), Via degli Olmetti, 36; Peschiera Borromeo (MI), Via Lambro 3/2; Bari, Via Pietro Leonida Laforgia 24; Roma, Viale G. Ribotta, 21.

La certificazione, avente codice di validità 863AC3AC-BFB, è rilasciata da LL-C Certification, ed è oggetto di rinnovo, con cadenza triennale.

L’identificazione dell’attività sociale svolta da Scai Solution Group S.p.A. consente, pertanto, di individuare delle potenziali connessioni con talune delle fattispecie di reato, previste dal decreto legislativo 231/2001 -e più nel dettaglio esaminate nella Parte Speciale del Modello (reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; reati societari; reati tributari; reati informatici e di trattamento illecito dei dati; reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro; reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita; autoriciclaggio; reati in materia di violazione del diritto d’autore reati ambientali; reati di contrabbando; reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, etc.)- posto che essa:

- presuppone l’instaurarsi di rapporti con la Pubblica Amministrazione;



- comporta l'adempimento di rilevanti incombenzi di natura amministrativa, finanziaria e fiscale, nell'interesse della Società;
- comporta il quotidiano utilizzo di sistemi informatici e, in genere, di risorse informatiche aziendali;
- si sostanzia nell'esecuzione di prestazioni (vendita, noleggio, installazione, assistenza tecnica), assoggettate agli obblighi previsti dalla normativa vigente, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutela ambientale;
- presenta gli ulteriori ordinari profili di rischio, connessi all'esercizio di un'attività di natura commerciale ed imprenditoriale.

In adesione alle prescrizioni di cui al Decreto, risulta, pertanto, necessario valutare la consistenza dei predetti profili di rischio ed adottare, nel contesto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A., adeguate misure di prevenzione e contenimento del "rischio reato".

9.3 L'ASSETTO ISTITUZIONALE

L'assetto istituzionale societario risulta caratterizzato da un'estrema semplicità e da una chiara delimitazione delle figure apicali e dei relativi poteri.

Scai Solution Group S.p.A. è posseduta da tre soci: T-Red Holding S.r.l. (86%), Luciano De Vecchi (11%) e Michele Macchiarulo (3%) ed è retta da un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, composto dai consueti organi sociali: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, attualmente, da quattro membri e, segnatamente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società, nonché da tre ulteriori Consiglieri di Amministrazione, due dei quali muniti di delega.

9.4 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'assetto organizzativo societario di Scai Solution Group S.p.A. risulta descritto all'interno dell'organigramma aziendale, in vigore presso la Società, al quale si rinvia.



9.4.1 Il ricorso da parte di Scai Solution Group S.p.A. a prestazioni di servizi fornite da Società Terze

Nell'esercizio della propria attività, Scai Solution Group S.p.A. si avvale, altresì, di prestazioni di servizi effettuate, a cura di Società Terze, in forza della stipulazione e conclusione di contratti scritti (cfr. contratti di servizio: (i) per l'elaborazione di paghe e contributi, nell'interesse di Scai Solution Group; (ii) per la gestione parziale della contabilità; (iii) per la gestione delle attività demandate al RSPP, ecc.).

Nei contratti con i consulenti, i fornitori, i distributori, gli agenti, gli eventuali partner commerciali e con ogni ulteriore controparte contrattuale o soggetto esterno, incaricato di gestire, in "outsourcing", processi aziendali, nell'interesse di Scai Solution Group S.p.A., quest'ultima legittimamente esigerà da ciascuna Società Affidataria dei servizi -mediante espressa previsione, all'interno del relativo contratto- il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso la Società, nonché l'adempimento dei flussi informativi, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nominato, a cura della figura del "Referente ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di Scai Solution Group S.p.A.", di cui al successivo paragrafo 9.7.5, il cui nominativo verrà individuato dalla società prestatrice del servizio e la cui nomina verrà effettuata, a cura dell'Amministratore Delegato di Scai Solution Group S.p.A..

Nei confronti di ciascuna Società Affidataria dei servizi, Scai Solution Group S.p.A., in veste di committente, legittimamente: (i) effettuerà i controlli che riterrà più opportuni, onde garantire un corretto adempimento dei servizi conferiti in appalto, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; (ii) organizzerà corsi di formazione, adeguati e di natura specialistica, al fine di rendere edotta ciascuna Società Affidataria, in merito alle procedure in vigore presso la Società committente Scai Solution Group S.p.A..

9.5 IL CODICE ETICO

Il **Codice Etico** valorizza e descrive i singoli principi di comportamento che permeano tutta la filosofia di Scai Solution Group S.p.A., allo scopo di orientare le condotte aziendali, verso il rispetto di tali principi.

Si tratta di norme di condotta volte a garantire una gestione dell'attività sociale, rispettosa dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, integrità finanziaria, tutela dei rapporti interpersonali, protezione dell'ambiente di lavoro, tutela della riservatezza, dei beni sociali

e dei diritti individuali di tutte le risorse umane, nonché di ogni altro soggetto che sia chiamato ad operare, in nome e per conto della Società.

Di conseguenza, tutti i Destinatari, intesi come dipendenti, lavoratori interinali, stagisti, fornitori, appaltatori, distributori, agenti, consulenti ed ogni altro soggetto operante, in nome e per conto della Società sono tenuti a rispettare le norme di comportamento contenute nel Codice Etico adottato da Scai Solution Group S.p.A.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo si integrano, pertanto, con quelle del Codice Etico pur presentando il Modello, per le finalità che intende perseguire in attuazione del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

In particolare, il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato, in via autonoma dalla Società, allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza, da parte di tutti i Destinatari.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde, invece, alle specifiche finalità previste dal Decreto ed è diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, per fatti che, laddove commessi, nell'interesse o a vantaggio, di Scai Solution Group S.p.A., potrebbero comportare il riconoscimento di una responsabilità amministrativa della Società, in base alle disposizioni del medesimo Decreto.

9.6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. venga efficacemente attuato, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, quale strumento di prevenzione della responsabilità della Società, è necessario che il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. provveda a nominare un **Organismo di Vigilanza**, preposto ad espletare un controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo, curandone, altresì, l'aggiornamento.

Di conseguenza, all'esito dell'approvazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. nominerà un Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, mista, al quale prenderà parte, in veste di Presidente, un consulente esterno alla Società.

L'OdV riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. e non sarà legato alle strutture operative, da alcun vincolo gerarchico.

Inoltre, avrà libero accesso a tutti gli uffici di Scai Solution Group S.p.A., senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o documento e/o dato ritenuto necessario, per l'adempimento del proprio incarico e delle conseguenti attribuzioni.

La attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, ferma restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, da parte del Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo adottato.

Ad ulteriore garanzia di autonomia dell'Organismo di Vigilanza, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* societario, il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle proprie attribuzioni (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I membri dell'Organismo di Vigilanza dovranno, inoltre, possedere adeguati requisiti di onorabilità e non versare in ipotesi di conflitto di interessi. Idonea informativa sul possesso dei requisiti sopra indicati, sarà fornita al Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., al momento della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il cui *curriculum vitae* verrà, brevemente, descritto, nel corso della relativa seduta consiliare.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV, all'individuazione ed alla nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni, nonché al *budget* da assegnare all'Organismo di Vigilanza, sono demandate al Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., sentite le indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza.

L'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli identificati nel presente documento o la modifica delle funzioni assegnate, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A..

9.6.2 Modalità di nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti.

Nello stesso modo, il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. provvede alla nomina del Presidente dell'OdV.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza si determina con l'accettazione, da parte degli stessi, resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera.

Il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto, per ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza, nonché degli ulteriori requisiti descritti, nel presente paragrafo.

Il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. valuta, periodicamente, l'adeguatezza, dell'OdV, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale dell'Organismo di Vigilanza è determinata dal Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. e rimane invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La durata dell'incarico è stata individuata dal Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. sino al 20.10.2025.

I componenti dell'OdV sono legittimati a dimettersi dalla carica e possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

9.6.3 Cause di ineleggibilità e motivi di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché dell'assenza delle seguenti cause d'incompatibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità, entro il IV grado, con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, con componenti del Collegio Sindacale e con i revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- svolgimento, all'interno della Società, di altri incarichi operativi, ossia connessi al potere di adottare decisioni che producano effetti economico-finanziari per la Società;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia, in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi, rapporti di credito o debito, estranei all'incarico ricevuto;

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale, da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministrazione -nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV- di imprese sottoposte a fallimento o altre procedure concorsuali;
- pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), in Italia o all'estero, per delitti richiamati nel Decreto 231;
- pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel Decreto, che incidano sulla moralità professionale.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, con l'accettazione della nomina, rilascia alla Società, un'apposita dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di incompatibilità.

Le regole dinanzi descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza, in sostituzione di altro membro dell'Organismo stesso.

Se, nel corso dell'incarico, viene a mancare un membro dell'OdV (ad esempio, per dimissioni o revoca), gli ulteriori componenti provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., che provvederà alla nomina del sostituto. La revoca dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto, potranno avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, presa a maggioranza dei suoi componenti e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tal proposito, per "*giusta causa*" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;

- una grave negligenza, nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quale- a titolo meramente esemplificativo- l'omessa redazione della relazione annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, all'interno dell'organizzazione aziendale, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza, nonché continuità di azione, propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. potrà, comunque, disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*, prima di provvedere alla revoca dell'Organismo di Vigilanza.

9.6.4 Modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Scai Solution Group S.p.A., si osservano le regole di seguito richiamate:

- (i) l'OdV si riunisce, con cadenza bimestrale; resta salva, naturalmente, la facoltà, in capo al suddetto Organismo, di organizzare ulteriori riunioni, a cadenza più frequente, in caso di ravvisata necessità;
- (ii) all'esito di ogni riunione deve essere redatto un verbale scritto, in cui devono essere riportate le principali considerazioni, effettuate durante la riunione e le eventuali decisioni assunte dall'OdV; il verbale viene registrato sul “libro dell'Organismo di Vigilanza”, istituito e conservato presso la Società, a cura dell'Organismo di Vigilanza di Scai Solution Group S.p.A.;
- (iii) agli incontri si prende parte, personalmente, ovvero tramite teleconferenza o videoconferenza, in caso di impossibilità a comparire;
- (iv) il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca, in qualsiasi momento;
- (v) per la validità delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti in carica;

(vi) possono essere, inoltre, effettuate ulteriori riunioni *ad hoc*, anche con i Responsabili delle Aree Aziendali di Scai Solution Group S.p.A. e tutte le decisioni prese, durante tali incontri, devono essere richiamate, sempre, in apposito verbale, da registrarsi sul “libro dell’Organismo di Vigilanza”, istituito e conservato presso la Società;

(vii) le decisioni vengono assunte all’unanimità; in difetto di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ne viene data pronta informativa al Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A..

9.6.5 Obblighi di riservatezza

L’OdV è tenuto al segreto, in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, nell’esercizio delle sue funzioni e deve astenersi dall’utilizzare informazioni riservate, per fini diversi, da quelli relativi all’espletamento dell’incarico.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo di Vigilanza viene trattata, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Reg.CE 27 aprile 2016 n. 679).

9.6.6 Funzioni dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza nominato è chiamato ad esercitare le seguenti funzioni:

- vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da Scai Solution Group S.p.A.;
- verifica in merito alla concreta idoneità ed adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato, ossia alla sua reale capacità di prevenire i reati presupposto di cui al Decreto;
- monitoraggio sull’efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sulla necessità di integrazione e/o modifica dello stesso, al fine di garantirne una perdurante rispondenza all’organizzazione e/o all’attività aziendale;
- consulenza, finalizzata ad un aggiornamento e/o ad una integrazione o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, in ragione di sopravvenuti, mutamenti normativi ovvero di sopravvenute modifiche nell’assetto organizzativo aziendale;
- raccolta, esame e conservazione di tutte le segnalazioni ed informazioni ricevute.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti operativi:

(I) Attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione:

- verifica periodica della mappatura dei processi sensibili, al fine di garantirne un adeguamento: (i) in caso di eventuale introduzione di nuove fattispecie di reato, ai sensi del D.lgs. 231/2001; (ii) in caso di eventuali mutamenti (a) dell'assetto istituzionale e/o dell'assetto organizzativo di Scai Solution Group S.p.A.; (b) dei presidi cautelari e delle procedure o istruzioni operative in vigore;

- verifica della perdurante rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A., agli assetti istituzionale ed organizzativo societari, con conseguente proposta: (i) di eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello Organizzativo in vigore, ovvero (ii) di eventuale elaborazione di nuovi protocolli, istruzioni operative o nuove procedure; ovvero (iii) di eventuale soppressione di protocolli o procedure esistenti, divenuti inattuabili, in ragione di sopravvenuti mutamenti strategici o organizzativi;

- verifica periodica dell'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo, in relazione ai vari processi sensibili e della loro efficacia;

- verifica periodica del sistema di procure in vigore e delle deleghe interne e della loro coerenza rispetto ai poteri concretamente esercitati dai Responsabili delle varie Aree Aziendali di Scai Solution Group S.p.A. ovvero da Funzioni, facenti capo a Società Terze, chiamate a gestire, processi aziendali, nell'interesse di Scai Solution Group S.p.A..

(II) Attività di vigilanza:

- svolgimento di ispezioni, di propria iniziativa ovvero a seguito di segnalazioni rilevanti, effettuate dai *Responsabili* delle Aree Aziendali di Scai Solution Group S.p.A., onde verificare la corretta ed efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

- effettuazione, attraverso controlli di *routine* o a sorpresa, di verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere, nell'ambito dei processi sensibili;

- controllo sull'adozione degli interventi a soluzione delle criticità rilevate, in sede di mappatura del rischio;

- ricezione di flussi informativi obbligatori, da parte dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A., nonché da parte dei

Responsabili delle varie Aree Aziendali di Scai Solution Group S.p.A., nominati, ai sensi del D.lgs. 231/2001;

- ricezione di flussi informativi facoltativi, a cura dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A..

- ricezione, di flussi informativi, ad evento, da parte del Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., aventi ad oggetto eventuali mutamenti nell'assetto istituzionale e/o nell'assetto organizzativo societari;

(III) Gestione del budget assegnato:

- gestione, in piena autonomia, delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., al fine di svolgere, correttamente ed ampiamente, i compiti e le funzioni conferiti all'OdV.

(IV) Attività di documentazione e archivio:

- predisposizione e conservazione, all'interno del "libro dell'Organismo di Vigilanza", istituito e conservato presso Scai Solution Group S.p.A., dei verbali relativi alle varie riunioni, tenute dall'OdV.

(V) Rapporti con i Responsabili delle varie Aree Aziendali di Scai Solution Group S.p.A., con le altre funzioni aziendali e con gli organi di controllo:

- coordinamento con i *Responsabili* delle varie Aree Aziendali di Scai Solution Group S.p.A., al fine di meglio monitorare i processi sensibili, individuati, ai sensi del Modello;

- coordinamento con i *Responsabili* delle varie Aree Aziendali di Scai Solution Group S.p.A., con le altre Funzioni Aziendali, nonché con gli altri Organi di Controllo, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività, in relazione alle istruzioni o procedure stabilite nel Modello adottato, o per l'individuazione di eventuali, nuovi processi sensibili, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;

- coordinamento con eventuali ulteriori Funzioni societarie di Scai Solution Group S.p.A. per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello Organizzativo adottato (definizione di clausole contrattuali, da inserire nei contratti di servizio in essere, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

- coordinamento con i *Responsabili* delle varie Aree Aziendali di Scai Solution Group S.p.A., al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche, in riferimento, nello specifico, a corsi di formazione) e della comprensione dei contenuti del Modello adottato e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna, necessaria al funzionamento dello stesso.

(VI) Sanzioni disciplinari:

- monitoraggio dell'adeguatezza del sistema disciplinare e dei provvedimenti disciplinari previsti, in caso di violazione delle regole definite nel Modello;
- proposta all'Amministratore Delegato ovvero al Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. del provvedimento disciplinare da irrogare, nei confronti dell'autore della violazione.

Ai fini dell'efficace espletamento delle funzioni sopra richiamate, l'OdV avrà la facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio, intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso;
- accedere ad ogni e qualunque documento aziendale rilevante, per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto;
- definire e comunicare apposite direttive alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, facenti capo a Scai Solution Group S.p.A., al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie, per l'assolvimento dei propri compiti, in modo da assicurare la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello Organizzativo adottato;
- effettuare verifiche periodiche, sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi *spot*, non programmati in tale piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'Organismo di Vigilanza avrà, comunque, come già evidenziato, la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, identificabili (i) in soggetti appartenenti a qualsiasi Funzione aziendale della Società che, di volta in volta, si rendesse utile coinvolgere, per il perseguimento dei fini specificati e/o (ii) in consulenti Terzi.

I collaboratori dell'Organismo di Vigilanza, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune, per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito, in qualità di collaboratori dell'Organismo di Vigilanza, sono, provvisoriamente,

esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- (i) il Collegio Sindacale;
- (ii) gli attori rilevanti, in materia di sistema di controllo interno;
- (iii) gli attori rilevanti, in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Obiettivo di questi incontri sarà, principalmente, il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti, in cosiddetta "prima linea", nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'Area di propria pertinenza, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di cogliere le opportunità di miglioramento di presidi in essere, ai fini dell'efficacia del Modello Organizzativo adottato. In tale ottica, sarà cura dell'OdV, verificare con i predetti soggetti, l'efficacia dei flussi informativi in essere, nei suoi confronti, così come definiti nei successivi paragrafi del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza stabilirà la periodicità di organizzazione di questi incontri, individuando i soggetti, di volta in volta coinvolti e l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV provvederà, inoltre, ad elaborare un piano delle attività da svolgere che avrà cura di trasmettere al Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A..

9.6.7 Reporting, a cura dell'Organismo di Vigilanza, verso il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A.

Nell'ambito dell'espletamento delle attribuzioni conferite, sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di Scai Solution Group S.p.A. due linee di *reporting*:

- la prima, **su base continuativa**, direttamente, nei confronti dell'Amministratore Delegato di Scai Solution Group S.p.A.;
- la seconda, **su base periodica**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. e del Collegio Sindacale di Scai Solution Group S.p.A..

L'OdV di Scai Solution Group S.p.A. potrà essere convocato, in qualsiasi momento, dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello Organizzativo o a situazioni specifiche.

L'OdV di Scai Solution Group S.p.A. trasmetterà al Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale:

- una relazione scritta, riassuntiva: (i) dell'attività svolta, nel corso dell'anno; (ii) delle eventuali proposte di aggiornamento e/o di integrazione e/o di modifica dell'attività di mappatura del rischio, di cui al Modello Organizzativo in vigore, nonché delle procedure aziendali in vigore e di ogni ulteriore presidio o prescrizione correlata;
- un piano di attività da effettuare, nell'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza segnalerà, altresì, tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A.:

- le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione, con proposta del relativo provvedimento disciplinare da comminare;
- la pendenza di un eventuale procedimento penale, a proprio carico ovvero a carico di Funzioni societarie, facenti capo a Scai Solution Group S.p.A., iscritto, in ragione della contestazione di uno dei reati di cui al Decreto, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di Scai Solution Group S.p.A..

Le suddette linee di riporto, dall'OdV al Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., avranno la finalità di agevolare l'espletamento delle seguenti verifiche:

- una verifica sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, intesa come rispondenza dello stesso, alla concreta realtà aziendale ed all'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;
- una verifica sulla concreta idoneità preventiva del Modello di Organizzazione, intesa come capacità di prevenire la commissione dei reati, presupposto della responsabilità amministrativa della Società, di cui al Decreto.

9.7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

9.7.1 Finalità

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto prescrive che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli”*.

Gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza rispondono, pertanto, alle seguenti finalità:

(i) verificare la concreta *idoneità* ed *adeguatezza* del Modello di Organizzazione adottato, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e sanzionati, ai sensi del Decreto;

(ii) verificare l'*efficace attuazione* del Modello di Organizzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) del Decreto, vale a dire la sua perdurante rispondenza agli assetti istituzionale ed organizzativo societari e/o all'attività aziendale, sì da modificare i contenuti del sistema di gestione e controllo istituito o da introdurre procedure o controlli aggiuntivi o sopprimere strumenti di controllo divenuti inattuabili o ridondanti, in caso di sopravvenuti mutamenti strategici e/o organizzativi;

(iii) segnalare all'Organismo di Vigilanza, l'eventuale esistenza di processi societari risultati e/o percepiti come privi in tutto o in parte di presidi adeguati, nonché l'eventuale malfunzionamento di istruzioni operative e/o delle procedure esistenti;

(iv) proporre eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al Modello di Organizzazione in vigore;

(v) favorire lo svolgimento della funzione di aggiornamento del Modello di Organizzazione, demandata all'Organismo di Vigilanza;

(vi) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello di Organizzazione, da parte di tutti i Destinatari, sì da (i) verificarne l'*effettività*, intesa come riscontro della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello di Organizzazione adottato e da (ii) accertarne, altresì, le eventuali violazioni, in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari all'uopo introdotte;

vii) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza, a tutela dell'integrità della società, anche tramite la segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti nonché tramite la segnalazione di ogni ulteriore violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 24/2023.

Le finalità sopra evidenziate potranno essere perseguite da Scai Solution Group S.p.A., attraverso un'attività di riporto, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, da espletarsi per mezzo di distinti canali, in forma scritta (*e-mail*, comunicazioni e/o rapporti scritti), in forma orale o in forma telefonica, mediante registrazione vocale.

Le segnalazioni di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza, tramite la casella di posta elettronica

dedicata odv231@ssgroup.it, onde garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge.

L'art. 6 comma 2 *bis* del Decreto, sostituito dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 24/2023, prescrive, inoltre, che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, debbano prevedere: *"i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare"*.

Alla luce della normativa prevista dal D. Lgs. 24/2023 (cd. decreto *"whistleblowing"*), Scai Solution Group S.p.A. ha, altresì, adottato un'apposita piattaforma di segnalazione fornita dalla società GCS S.r.l.- accessibile, tramite la *home page* del sito internet aziendale, da parte di tutte le risorse umane e di qualunque soggetto terzo, al fine di comunicare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico, nonché ogni ulteriore violazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 24/2023, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che risultino lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità di Scai Solution Group S.p.A., di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

I canali di segnalazione interna attivati da Scai Solution Group S.p.A., in ossequio al D.lgs. 24/2023, garantiscono la riservatezza del soggetto segnalante, dei soggetti coinvolti, di coloro che sono comunque menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 D.lgs. n. 24/2023 i soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.

Ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 24/2023, le eventuali ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito possono essere comunicate all'ANAC.

9.7.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. hanno l'**obbligo di comunicare, tempestivamente e per iscritto**, all'Organismo di Vigilanza istituito, tramite la casella di posta elettronica dedicata odv231@ssgroup.it:

- le eventuali **violazioni** del Modello di Organizzazione, riscontrate o di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte;
- le eventuali condotte illecite, rilevanti, ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte;

- le eventuali **gravi anomalie** inerenti al funzionamento del Modello di Organizzazione;
- l'eventuale **commissione di condotte atipiche** che, pur non costituendo violazioni, si discostino significativamente dall'ordinaria prassi aziendale;
- la pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di Scai Solution Group S.p.A. ovvero eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di altri Soggetti Aziendali, per i reati di cui al Decreto, sempre implicanti una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di Scai Solution Group S.p.A..

9.7.3 I flussi informativi facoltativi dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. all'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando gli obblighi di riporto dinanzi enucleati, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. avranno la **facoltà di inviare**, all'OdV di Scai Solution Group S.p.A., un rapporto scritto, al fine di segnalare:

- **eventuali criticità** emerse nell'esercizio della propria attività;
- **eventuali richieste di chiarimento**, in ordine alla condotta da adottare, nel singolo caso concreto, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione in vigore;
- **eventuali informative in ordine a difficoltà applicative riscontrate**;
- ogni eventuale ulteriore comunicazione scritta, che si ritiene possa assumere rilievo, ai fini di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione di Scai Solution Group S.p.A..

L'Organismo di Vigilanza valuterà, con attenzione ed imparzialità, tutte le informazioni e segnalazioni ricevute, stabilendone la veridicità e fondatezza e garantendo l'anonimato in ordine al nominativo dell'autore della segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al sistema disciplinare in vigore; a tal fine, esso adotterà i provvedimenti atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e, di conseguenza, ad evitare ogni forma di ritorsione o discriminazione.

9.7.4 I flussi informativi dal Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. all'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A. avrà l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali mutamenti nell'assetto istituzionale e/o organizzativo societari;
- eventuali mutamenti nella titolarità di partecipazioni azionarie, conseguenti a sopravvenute operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- le valutazioni effettuate, in ordine alla scelta della società di revisione, incaricata di certificare il bilancio societario.

9.7.5 L'istituzione della figura di "responsabile" presso Scai Solution Group S.p.A. e di "referente", presso le Società Terze, legate a Scai Solution Group S.p.A. da contratti di servizio

Fermi restando i flussi informativi, sopra dettagliati, da effettuarsi a cura dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A., nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nominato, è, altresì, istituita, la figura del *"responsabile o referente ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di Scai Solution Group S.p.A."*.

Detta figura è tenuta ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Scai Solution Group S.p.A., i seguenti **flussi informativi obbligatori**:

- un **flusso informativo tempestivo e d'urgenza** di cui al par. 9.7.2, al pari di ogni ulteriore Destinatario del Modello di Organizzazione;
- un ulteriore **flusso informativo periodico**, con cadenza semestrale, diretto a comunicare le informazioni di rilievo, aventi ad oggetto: (i) le eventuali modifiche o variazioni intervenute, con riferimento al sistema di poteri eventualmente in vigore, nell'Area Aziendale di riferimento; (ii) la concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A.; (iii) i processi o le fasi di processo, gestiti dalla singola Area aziendale, potenzialmente sensibili, ai sensi del Modello Organizzativo adottato da Scai Solution Group S.p.A..

Per completezza, deve valorizzarsi come la Società ritenga opportuno imporre l'obbligo di



effettuare i flussi obbligatori suindicati anche alle Società Terze, che siano chiamate a svolgere, in forza di contratti di servizio, prestazioni e/o servizi, nell'interesse di Scai Solution Group S.p.A..

In tal caso, Scai Solution Group S.p.A. valuterà l'opportunità, in relazione al singolo caso concreto, di nominare, in veste di *Referente*, il soggetto designato dalla società terza, a svolgere la prestazione o il servizio, in nome e per conto di Scai Solution Group S.p.A.; in caso di nomina, detto soggetto trasmetterà, all'Organismo di Vigilanza di Scai Solution Group S.p.A., il rapporto informativo periodico sopra descritto.

Il Responsabile nominato avrà, inoltre, facoltà di incaricare, a sua volta, con atto scritto, un Sub- Responsabile, il quale, supervisionato dallo stesso Responsabile, assumerà la responsabilità delle singole operazioni affidategli.

9.8 DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello Organizzativo adottato da Scai Solution Group S.p.A., è di primaria importanza la conoscenza delle prescrizioni che vi sono contenute, sia da parte delle risorse umane già presenti in Scai Solution Group S.p.A., sia da parte delle risorse destinate a farne parte, in futuro.

Pertanto, onde garantirne un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene, formalmente, comunicata, a cura del Consiglio di Amministrazione di Scai Solution Group S.p.A., a tutti i Destinatari, con modalità idonee a garantirne un'effettiva conoscenza.

Per quanto riguarda i dipendenti di Scai Solution Group S.p.A. (ivi inclusi gli stagisti ed i lavoratori interinali), essi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società e di impegno ad osservarne le relative prescrizioni.

Per quanto attiene, invece, i fornitori, gli appaltatori, gli agenti, i distributori ed i consulenti, coinvolti nei processi sensibili individuati, qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di una qualunque forma di collaborazione con essi, deve esplicitamente contenere una clausola riferita al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso Scai Solution Group S.p.A. e, nello specifico, all'obbligo di osservarne le relative prescrizioni.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Scai Solution Group S.p.A. sarà reso disponibile a tutti i Destinatari, secondo le modalità che la Società riterrà più opportune.

9.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Responsabile delle Risorse Umane, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza gestisce la formazione delle risorse umane aziendali, ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A..

Periodicamente, anche in relazione ad eventuali, sopravvenute modifiche normative e/o organizzative, il suddetto Responsabile delle Risorse Umane propone un piano di formazione all'Organismo di Vigilanza, al quale è demandato il compito di verificarne l'adeguatezza dei contenuti, per ciò che concerne gli aspetti rilevanti, ai sensi del Decreto, proponendo, se del caso, le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione deve prevedere interventi, diversamente dettagliati e contraddistinti da differente grado di approfondimento, a seconda del maggiore o minore coinvolgimento dei singoli Destinatari della formazione, nella gestione dei processi sensibili individuati, ai sensi del Decreto.

Detta formazione, la cui partecipazione sarà obbligatoria, potrà svolgersi, con differenti modalità: (a) formazione in aula; (b) formazione on line e potrà avere ad oggetto: (i) una formazione generale sui contenuti del Decreto; (ii) una formazione specifica su tematiche connesse ai processi sensibili gestiti, dalla singola Area di riferimento.

Scai Solution Group S.p.A. potrà, altresì, inviare comunicazioni scritte alle risorse umane aziendali: (i) aventi ad oggetto sopravvenute modifiche normative, implicanti l'introduzione di nuovi reati presupposto, ai sensi del Decreto; (ii) specificamente indirizzate alle Funzioni di riferimento, in caso di problematiche emerse in sede di applicazione del Modello ovvero, in caso di sopravvenuti mutamenti delle procedure organizzative ed operative in essere in relazione alle Funzioni di riferimento.

L'efficacia della formazione erogata è valutata dal Responsabile dell'Area aziendale di appartenenza della risorsa formata, mediante un'analisi operativa "sul campo". Del relativo esito del controllo "*on the job*", verrà reso edotto il Responsabile delle Risorse Umane.

Sarà compito del Responsabile delle Risorse Umane di Scai Solution Group S.p.A. informare l'Organismo di Vigilanza sui risultati, in termini di adesione e gradimento, di tali corsi.

9.10 IL SISTEMA DISCIPLINARE

9.10.1 Principi generali

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello Organizzativo, costituisce un requisito essenziale per garantirne l'efficace attuazione (cfr. art. 6 Decreto).

I provvedimenti disciplinari rappresentano, infatti, uno strumento di dissuasione e punizione di comportamenti tenuti dalle varie funzioni aziendali, inserite nell'organizzazione aziendale di Scai Solution Group S.p.A. le quali, violando le regole dettate dalla Società, espongono la stessa, al rischio di insorgenza di una responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari consegue, quindi, alla semplice violazione delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Scai Solution Group S.p.A. e risulta, del tutto indipendente, dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale, a carico dell'autore del reato, iscritto dall'Autorità Giudiziaria.

9.10.2 Provvedimenti disciplinari per i lavoratori dipendenti

Fermi restando gli obblighi di cui alla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), i dipendenti di Scai Solution Group S.p.A. sono tenuti a rispettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso la Società, pena l'incorrere nella commissione di un illecito disciplinare e nella conseguente applicazione del relativo provvedimento disciplinare.

L'inosservanza delle disposizioni del Modello Organizzativo di Scai Solution Group S.p.A., in quanto lesiva del rapporto fiduciario instaurato tra l'autore della violazione e la Società, comporta l'esercizio di un'azione disciplinare che potrà assumere connotazioni differenti, in considerazione della posizione lavorativa rivestita dall'autore dell'illecito.

I provvedimenti disciplinari applicabili dalla Società, nei confronti dei propri dipendenti, previa rituale contestazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, sono quelli richiamati dal CCNL del 18.7.2008, rinnovato il 26.2.2011, in vigore per i Dipendenti di aziende del Terziario (Confcommercio) (cfr. Capo XXI intitolato "*Doveri del personale e norme*

disciplinari”).

L’art. 225 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in esame prevede, nello specifico, l’applicabilità dei seguenti provvedimenti disciplinari: *“biasimo verbale”*; *“biasimo scritto”*; *“multa in misura non eccedente l’importo di quattro ore della normale retribuzione di cui all’art. 193”*; *“sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci”*; *“licenziamento disciplinare con o senza preavviso”*.

Ai sensi del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costituisce **illecito disciplinare**, qualunque comportamento tenuto dal dipendente che determini:

- la violazione delle regole di condotta, delle procedure, delle istruzioni operative, dei flussi informativi e di ogni ulteriore misura di prevenzione e controllo, di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. o da altri documenti, ad esso connessi ovvero l’adozione, nell’espletamento di attività connesse ai processi sensibili individuati, di una condotta non conforme alle prescrizioni sancite nel Modello o ancora l’omissione della comunicazione, all’Organismo di Vigilanza, delle segnalazioni prescritte dal Modello, ovvero l’effettuazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave; in tal caso, il lavoratore incorrerà nel provvedimento di **biasimo verbale o scritto**;

- la violazione, in più occasioni, delle regole di condotta, delle procedure, delle istruzioni operative, dei flussi informativi e di ogni ulteriore misura di prevenzione e controllo, di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. o da altri documenti, ad esso connessi ovvero l’adozione, in più occasioni, nell’espletamento di attività connesse ai processi sensibili individuati, di una condotta non conforme alle prescrizioni sancite nel Modello; in tal caso, il lavoratore incorrerà nel provvedimento di **multa**;

- la violazione delle regole di condotta, delle procedure, delle istruzioni operative, dei flussi informativi e di ogni ulteriore misura di prevenzione e controllo, di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. o da altri documenti, ad esso connessi ovvero l’adozione, nell’espletamento di attività connesse ai processi sensibili individuati, di una condotta non conforme alle prescrizioni sancite nel Modello, tale da determinare, per Scai Solution Group S.p.A., il verificarsi di un danno ovvero di una situazione oggettiva di pericolo, per l’integrità dei beni dell’azienda; in tal caso, il lavoratore incorrerà nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di dieci giorni**;

- l’adozione, nell’espletamento di attività connesse ai processi sensibili individuati, di un comportamento palesemente in violazione delle regole di condotta, delle procedure, delle istruzioni operative, dei flussi informativi e di ogni ulteriore misura di prevenzione e controllo, previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution

Group S.p.A. o da altri documenti, ad esso connessi, diretto, in modo non equivoco, alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, dovendosi ravvisare, in tale comportamento, la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società; in tal caso, il lavoratore incorrerà nel provvedimento di **licenziamento con preavviso**;

▪ l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili individuati, di un comportamento palesemente in violazione delle regole di condotta, delle procedure, delle istruzioni operative, dei flussi informativi e di ogni ulteriore misura di prevenzione e controllo, previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. o da altri documenti, ad esso connessi, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, di sanzioni previste dal Decreto; in tal caso, il lavoratore incorrerà nel provvedimento di **licenziamento senza preavviso**.

Il provvedimento disciplinare applicabile, tra quelli tassativamente previsti, sarà quello da considerarsi congruo rispetto al caso concreto e commisurato alla gravità della violazione, tenendo, altresì, conto dell'eventuale recidiva.

In particolare, si terrà conto:

(i) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

(ii) del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla Legge;

(iii) delle mansioni del lavoratore;

(iv) della posizione funzionale delle persone coinvolte, nei fatti costituenti la mancanza;

(v) delle altre particolari circostanze, che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento dei suddetti illeciti disciplinari, nonché il procedimento disciplinare e l'irrogazione dei relativi provvedimenti, restano invariati i poteri già conferiti agli organi societari competenti di Scai Solution Group S.p.A., nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal Responsabile delle Risorse Umane.

9.10.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei Dirigenti, delle regole di condotta, delle procedure, delle istruzioni operative, dei flussi informativi e di ogni ulteriore misura di prevenzione e controllo, prevista dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A. ovvero di adozione, nella gestione dei processi sensibili individuati, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e, in particolare, di adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di coloro che hanno effettuato segnalazioni, ai sensi dell'art. 6 comma 2 *bis* D.lgs. 231/2001, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore per i Dirigenti di aziende commerciali (entrato in vigore il 23.1.2008 e rinnovato il 27.9.2011).

9.10.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A., da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere gli opportuni provvedimenti.

9.10.5 Misure nei confronti di Fornitori, Distributori, Agenti o Consulenti

Ogni comportamento posto in essere dai Fornitori, Distributori, Agenti o Consulenti di Scai Solution Group S.p.A., in contrasto con le prescrizioni di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e tale da comportare il rischio di commissione di un reato, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole, inserite nelle lettere di incarico o nei vari accordi contrattuali, la risoluzione del relativo incarico o rapporto contrattuale o ogni ulteriore sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Scai Solution Group S.p.A., come nel caso di applicazione, da parte del Giudice, delle misure previste dal Decreto.



9.10.6 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Scai Solution Group S.p.A., da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'Organismo anzidetto ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno, immediatamente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Scai Solution Group S.p.A..

Tali organi, previa contestazione della violazione e tenuto conto delle argomentazioni difensive eventualmente addotte, assumeranno gli opportuni provvedimenti, tra i quali, a titolo semplificativo, la revoca dell'incarico all'intero Organismo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

9.11 INIZIATIVE DELL'ORGANISMO VIGILANZA

Qualora l'Organismo di Vigilanza di Scai Solution Group S.p.A. riscontri una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, può proporre al Consiglio di Amministrazione -sentito, altresì, il parere del Direttore delle Risorse Umane- l'adozione della sanzione che ritiene più adeguata, salvo il rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria, l'OdV esercita tutti i poteri necessari per accertare i fatti, garantendo la riservatezza dei destinatari delle relative sanzioni.

Nell'espletamento di tale attività, il predetto Organismo si avvale della collaborazione del Direttore delle Risorse Umane e, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi dell'apporto di consulenti esterni, dandone preventiva comunicazione a Scai Solution Group S.p.A., ai fini della formalizzazione, per iscritto, del relativo incarico.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà, essere tempestivamente informato, in merito alle sanzioni irrogate e/o alle violazioni accertate da parte della Società.

ALLEGATO 1

▪ **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318, 320 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, 319 bis, 320 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353- bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Delitti di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. n. 898/1986).

Inoltre, *“quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea”*:

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

▪ **Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):**

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quinquies* c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629, III comma, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635- *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" (art. 635- *quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635- *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- *quinquies* c.p.);
- Violazione delle disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ex art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019.

▪ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.;
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

▪ **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

▪ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1):**

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512- bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati mediante usurpazione di titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

▪ **Reati societari (art. 25 ter)²:**

² L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto, nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c. La suddetta abrogazione sembrerebbe comportare una fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto, dal novero dei c.d. reati presupposto, ai sensi del D.lgs. 231/2001, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente per tale ipotesi di reato. Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla dottrina

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).

▪ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)**, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York.

▪ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583-bis c.p. (art. 25-quater 1).**

▪ **Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);

maggioritaria; tuttavia, preme dare atto dell'esistenza di un orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare, ai fini dell'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'ente.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- **Abusi di mercato (art. 25-sexies):**
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. n. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs., n. 58/1998).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (25-octies):**
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis. c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1):**
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.).
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):**
- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso un sistema di reti telematiche (art. 171, Legge n. 633/41);
 - Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, Legge n. 633/41);
 - Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/41);

- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/41);
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/41).

▪ **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, art. 377-bis c.p., (art. 25-decies).**

▪ **Reati ambientali (art. 25-undecies):**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis, c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (articolo 733 bis, c.p.);
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2, 3 bis, 6 L. n. 150/1992);
- Attività di scarico, emissione o immissione illecita di sostanze pericolose o radiazioni ionizzanti (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti (articolo 255, D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (articolo 257, D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, già articolo 260,, D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (articolo 260 bis, D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazioni del regime delle emissioni atmosferiche nell’esercizio di uno stabilimento (articolo 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di commercio, trasporto o detenzione di talune specie animali e vegetali protette (articoli 1, comma 1 e 2; 2, commi 1 e 2; 6, comma 4, Legge 150/1992);

- Falsificazioni inerenti i certificati C.I.T.E.S. in relazione a specie protette (articolo 3-bis, comma 1, Legge n. 150/1992);
- Impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (articolo 3, comma 6, lg. n. 549/1993);
- Inquinamento doloso o colposo provocato da natanti (articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007).

▪ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies):**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 22 comma 12 bis del D.Lgs. n. 286/1998;
- Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (art. 12, comma 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

▪ **Istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia, art. 3 comma 3-bis, L. n. 654/1975 (art. 25-terdecies).**

▪ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, artt. 1 e 4 L. n. 401/1989 (art. 25-quaterdecies).**

▪ **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000).

Inoltre, *“se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*:

- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000);

▪ **Reati di Contrabbando, D.P.R. n. 43/1973 (art. 25-sexiesdecies);**

▪ **Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies):**

- violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

▪ **Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies):**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

▪ **Reato di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 21.9.2019 n. 105, convertito nella legge 18.11.2019, n. 133 e intitolato "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", in caso di violazione degli obblighi ivi previsti.**

▪ Commessi nella forma del "*reato transnazionale*" (fattispecie coniata dalla L. n. 146/2006), vale a dire mediante la commissione del "*reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*", costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa i seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);



- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. n. 286/98).